

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1368 DEL 21/08/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Laura Esposito, delegato dal Direttore Generale dott. Giovanni Carretta come da delibera n. 737 del 28/4/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI DERMATOLOGIA CON L'AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA. PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/09/2026 AL 31/12/2026.

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Laura Esposito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- questa Azienda si trova nella contingente necessità di adottare ogni possibile iniziativa per sopperire alla carenza della dotazione organica nella specialità di Dermatologia e, con nota prot. n. 49666 del 26/05/2026, ha inviato ad altre Aziende Sanitarie della Regione del Veneto la richiesta di disponibilità alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024, per attività di consulenza specialistica in materia di dermatologia, per la copertura di turni ambulatoriali di 8/10 ore ciascuno;
- con nota prot. n. 56666 del 05/08/2026, l'Azienda Ospedale Università di Padova ha inviato la proposta di convenzione in oggetto, per il periodo dal 01/09/2026 al 31/12/2026, con un impegno indicativo di n. 1 accesso mensile della durata di n. 8 ore, proposta confermata da questa Azienda con mail, agli atti, del 07/08/2026.

Dato atto che l'Azienda Ospedale Università di Padova ha comunicato l'approvazione, con proprio atto deliberativo n. 1672 del 13/08/2026, della convenzione per attività di consulenza in Dermatologia, per il periodo di decorrenza dal 01/09/2026 al 31/12/2026, per un impegno di massimo n. 1 accesso mensile della durata di massimo n. 8 ore.

Rilevato che la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/09/2026 al 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda Ospedale Università di Padova per attività di consulenza in materia di Dermatologia, con un impegno di massimo n. 1 accesso mensile della durata di massimo n. 8 ore, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un importo complessivo per il periodo di decorrenza sopra indicato di € 3.862,95.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/09/2026 al 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda Ospedale Università di Padova per attività di consulenza in materia di Dermatologia, con un impegno di massimo n. 1 accesso mensile della durata di massimo n. 8 ore, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'incremento di spesa previsto dal presente provvedimento, ammonta presuntivamente a € 3.862,95, così suddiviso:
 - € 3.822,82, a valere sul conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2026;

- € 40,13, a valere sul conto BA2510001, “IVA su fatture Poste R”, programma di spesa 596 del BEP 2026, per IVA al 22%;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
 4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

ACCORDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI DERMATOLOGIA

TRA

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 2 –
35128 Padova, Codice fiscale e Partita IVA 00349040287, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Paolo Fortuna

E

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA, Via dei Lotti n. 40 – 36061 Bassano del
Grappa (Vi), Codice fiscale e Partita IVA 00913430245, legalmente
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni Carretta

PREMESSO

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 91, c. 2, del C.C.N.L. 23/01/2024 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 21, comma I, lett. c) del CCNL 27.02.2026, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 91,

comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità);

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28/06/2019, regola tale attività;
- che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con nota del 26.05.2026, ha chiesto all'Azienda Ospedale- Università Padova la disponibilità a stipulare un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di Dermatologia;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL' ACCORDO

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di consulenze specialistiche di dermatologia da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana allo scopo di espletare prestazioni di dermatologia.

L'attività ambulatoriale, oggetto del presente accordo, riguarderà

esclusivamente l'attività istituzionale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell'U.O.C. di Clinica Dermatologica, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante 1 accesso mensile della durata di 8 ore. L'attività in parola dovrà essere preventivamente concordata con il Direttore della UOC di Clinica Dermatologica.

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa. L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, con la sottoscrizione del presente accordo, per gli effetti di cui alla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024 ad oggetto *"Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende Ospedaliere e dello IOV. Nuovo modello organizzativo. Deliberazione/CR n. 144 del 28 novembre 2024"*,

dichiara di garantire copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nelle strutture stesse, con rinuncia da parte dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana garantisce la copertura assicurativa degli specialisti per i rischi infortuni anche "in itinere" connessi alle prestazioni oggetto dell'accordo.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113,76 (esente IVA), oltre al rimborso delle spese di viaggio e pedaggi autostradali (+IVA) come da normativa vigente.

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto

dal professionista che ha effettuato l'attività, dal Direttore dell'Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010. Sui corrispettivi l'Azienda ULSS 7 Pedemontana non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale - Università in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.09.2026 al 31.12.2026.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente alla collaborazione di cui all'art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle linee guida regionali per la disciplina delle

convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.6.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a), CCNL 23.01.2024 Area Sanità)) e dall'art. 27, comma 16, del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità del 23/01/2024, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

Eventuali modifiche delle modalità di attuazione dell'accordo dovranno essere concordate preventivamente e comunque, i termini esposti nel presente documento potranno essere modificati a seguito di accordo tra le Parti, con scambio di note formali, nel corso della durata del presente atto.

ART. 8

PROTEZIONE DATI PERSONALI

Le parti convengono che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture, provvederà alla designazione dei medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova, quali autorizzati al trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7 Pedemontana, gli obblighi di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Le Parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

I medici dell'Azienda Ospedale – Università Padova hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo.

ART. 10

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e ss. del D.lgs. n. 123 del 01 agosto 2025 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005).

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale
dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova,

Bassano del Grappa,

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Paolo Fortuna -

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giovanni Carretta-